



CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 167 del 22/11/2023

Oggetto :

Approvazione progetto “CANALE SICURA 2023” - Art. 208 D.Lgs. 285/1992 e s.m.i

L’anno **duemilaventitre**, addì **ventidue**, del mese di **novembre**, alle ore **19:00**, nel\nnella SALA DELLA ADUNANZE E/O VIDEOCONFERENZA, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
1. FACCENDA Enrico	Sindaco	X	
2. GALLINO Giovanni	Vice Sindaco	X	
3. PENNA Claudio	Assessore	X	
4. MALAVASI Simona	Assessore Esterno	X	
5. DESTEFANIS Lidia	Assessore Esterno	X	
Totale		5	0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale **D.SSA SACCO BOTTO Anna** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **FACCENDA Enrico** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

La seduta si svolge in presenza.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 208 del Codice della Strada emanato con D.Lgs 30/04/1992 nr. 285 e modificato con la Legge n. 120 del 29/7/2010, che in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle norme al C.d.S, al comma 5bis testualmente recita: "La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12 destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale."

RICHIAMATA altresì, per quanto riguarda l'esclusione dal vincolo di finanza pubblica stabilito dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 dei proventi derivanti da sanzioni per violazione del Codice della Strada, l'attuale giurisprudenza maggioritaria precisa che:

- ex Corte dei Conti Sezione Autonomie deliberazione n. 5/SEZAUT/2019/QMIG: "(...) non può escludersi l'ipotesi che, in concreto, l'ente destini agli incentivi del personale della polizia locale la quota di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio, utilizzando così, per l'attuazione dei progetti, solo le maggiori entrate effettivamente ed autonomamente realizzate dal medesimo personale. In tale circostanza, per la parte in cui i maggiori proventi riscossi confluiscano nel fondo risorse decentrate in aumento rispetto ai proventi da sanzioni in esso affluiti nell'esercizio precedente, l'operazione risulterebbe assolutamente neutra sul piano del bilancio (non avendo alcun impatto sulle altre spese e non dando luogo ad un effettivo aumento di spesa), sicché, nel caso in cui i maggiori proventi non fossero diretti a remunerare il personale per le ordinarie mansioni lavorative, ma venissero utilizzati per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi di controllo funzionali al programmato potenziamento della sicurezza urbana e stradale, la fattispecie così delineata non sarebbe da includere nelle limitazioni di spesa previste dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in quanto estranea alla ratio che costituisce il fondamento del divieto";

- ex Corte dei Conti Regione Marche Deliberazione n. 3/2020/PAR: "per la parte in cui i maggiori proventi riscossi confluiscano nel Fondo risorse decentrate in aumento rispetto ai proventi da sanzioni in esso affluiti nell'esercizio precedente, l'operazione risulterebbe assolutamente neutra sul piano del bilancio (non avendo alcun impatto sulle altre spese e non dando luogo ad un effettivo aumento di spesa)" e, pertanto, sarebbe esente dal vincolo di finanza pubblica stabilito dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 (sul punto, v. anche Corte conti, sez. contr. Lombardia, del. 26 settembre 2019, n. 369/PAR), in quanto si tratterebbe di emolumenti accessori aventi copertura in sanzioni amministrative al codice della strada effettivamente riscosse (e non in quelle meramente accertate, anche se ridotte dell'importo accantonato annualmente nel FCDE) (...) "spetta all'ente locale valutare la sussistenza delle condizioni (già doverosamente enucleate nei propri strumenti di programmazione e bilancio) per un'eventuale, motivata implementazione in corso d'esercizio della parte variabile del Fondo, una volta determinata la quota di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio (che dovrà essere all'uopo opportunamente monitorata) nei termini e alle condizioni affermate dalla Sezione autonomie" (Corte conti, sez. contr. Lombardia, del. 26 settembre 2019, n. 369/PAR)" (...) L'esclusione, di fatto, deve considerarsi ammissibile soltanto per le implementazioni della parte variabile del fondo delle risorse decentrate da destinare agli istituti di incentivazione del personale della polizia locale, corrispondente alla quota di proventi contravvenzionali, eccedente le riscossioni del precedente esercizio finanziario, che provengano dalle riscossioni di accertamenti compiuti nell'esercizio corrente, senza che in essa possano esservi ricomprese anche quelle accertate nell'esercizio precedente e incassate nell'esercizio corrente oppure derivanti dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi precedenti (...)";

Richiamato il CCNL 2019/2021 e il contratto decentrato integrativo sottoscritto in data 18/10/2023;

Richiamato, altresì, l'orientamento applicativo dell'ARAN FCL41 del 3 aprile 2019, secondo il quale le disposizioni sui proventi per violazioni stradali (art. 208) prevedono anche una possibile loro parziale destinazione alla "erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.";

Considerato che agli obiettivi operativi di cui sopra possono essere collegati progetti di miglioramento o di mantenimento dei servizi resi dalla Polizia Locale, finalizzati a garantire elevati standard quali/quantitativi dei servizi resi dal Corpo di Polizia Locale, al miglioramento della sicurezza della città attraverso il potenziamento del coordinamento intersetoriale ed interistituzionale ed al potenziamento del controllo del territorio;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Polizia Municipale espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Responsabile servizio finanziario, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

La premessa è integralmente richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) di approvare il progetto “CANALE SICURA 2023”, allegato al presente atto, sempre come parte integrante e sostanziale, finanziandolo con la quota di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio, utilizzando così, per l’attuazione dello stesso, solo le maggiori entrate effettivamente ed autonomamente realizzate dal medesimo personale;
- 2) Di dare atto che gli incentivi verranno riconosciuti ai dipendenti coinvolti nello specifico progetto, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi in relazione all’effettivo livello di coinvolgimento nel progetto ed alla valutazione della prestazione individuale;
- 3) Di dare atto che viene destinata, per l’anno 2023, una quota per gli incentivi per i dipendenti coinvolti nello specifico progetto di miglioramento qui approvato e allegato, al quale viene attribuito un valore economico di € 3.000,00 che trova disponibilità negli specifici capitoli del personale del Bilancio 2023

* * * * *

Successivamente, con separata, apposita votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(FACCENDA Enrico) *

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.SSA SACCO BOTTO Anna) *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.